



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 1974 del 2017

N. 1826 del 29-11-2017 del Registro Generale

OGGETTO: NUOVE PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA "FISCALIZZAZIONE", ARTT. 33 E 34, C.2° DEL D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Cuneo, 29-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

N. Proposta 1974 del 27/11/2017

OGGETTO: NUOVE PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA "FISCALIZZAZIONE", ARTT. 33 E 34, C.2° DEL D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Cuneo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 7 luglio 2008 n.40-9137 e successive varianti;
- presso gli uffici dello Sportello Unico dell'Edilizia di Cuneo pervengono istanze inerenti gli articoli 33 e 34, 2° comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", che prevede l'applicazione di una sanzione qualora "la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità (...)", questo tipo di sanzione è stata definita, dalla recente giurisprudenza, con il termine di "Fiscalizzazione";
- l'art. 33 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che "Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, (...)";
- l'art. 34 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che "quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, (...)";

Considerato che:

- gli articoli di legge riportano il principio di calcolo, basato sulla Legge n.392/1978, ma non la tipologia edilizia a cui applicare la metodologia di calcolo e la procedura da adottare per la corretta determinazione dell'importo sanzionabile;
- l'applicazione dei citati articoli avviene a seguito di accertamento di difformità dal Permesso di Costruire o per opere eseguite abusivamente e non sanabili;
- con Determina Dirigenziale n. 1041 del 29/07/2011 – “Procedure per la determinazione e l'applicazione della fiscalizzazione, art.34, 2° c. del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.” - al fine di stabilire la procedura e la metodologia di calcolo per la determinazione e l'applicazione della “Fiscalizzazione” - è stata individuata la modalità per il Comune di Cuneo di determinazione e di applicazione da parte degli Uffici della cosiddetta “Fiscalizzazione”;

Rilevato che in fase applicativa della disciplina normata dalla Determina Dirigenziale n. 1041 del 29/07/2011 sono pervenute richieste di chiarimento procedurale e interpretativo per cui si ritiene necessario procedere a chiarire e snellire le precedenti procedure di calcolo per l'applicazione delle “Procedure per la determinazione e l'applicazione della fiscalizzazione, art.34, 2° c. del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.”;

Dato atto che, a tal fine, gli uffici hanno provveduto a predisporre l'aggiornamento della procedura e della metodologia per la determinazione e l'applicazione della “Fiscalizzazione”, artt. 33 e 34, c.2° del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., mediante la redazione di due nuovi documenti allegati al presente atto;

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra riportate, procedere ad approvare le <<Nuove procedure per la determinazione e l'applicazione della “fiscalizzazione”, artt. 33 e 34, c.2° del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.>> secondo i testi dell'Allegato “1” (procedure) e dell'Allegato “2” (metodologia di calcolo), uniti alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto di quanto sopra esposto;

Visto l'articolo 34 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e s.m.i.;

Visti gli articoli 33 e 34 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”;

D E T E R M I N A

1. Di approvare le <<Nuove procedure per la determinazione e l'applicazione della “fiscalizzazione”, artt. 33 e 34, c.2° del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.>> secondo i nuovi testi dell'Allegato “1” (procedure) e dell'Allegato “2” (metodologie di calcolo), uniti alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare lo schema di domanda per la “Fiscalizzazione”; (modello A), allegato alla presente Determinazione Dirigenziale;
3. Di stabilire che, in relazione all'importo della sanzione di cui agli artt. 33 e 34, 2° comma, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (c.d. "Fiscalizzazione") sia, comunque, applicata una sanzione minima pari ad € 1.000,00;
4. Di prevedere che le <<Nuove procedure per la determinazione e l'applicazione della “fiscalizzazione”, artt. 33 e 34, c.2° del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.>> entreranno in vigore dal 1 dicembre 2017
5. Di stabilire che gli importi sono da introitarsi al Tit. IV cat. 0100 capitolo n. 1060005 “Edilizia privata e pubblica – sanzioni” del Bilancio di Previsione 2017/2019 (Centro di costo 09102);
6. Di dare atto che la presente Determinazione annulla e sostituisce la Determina Dirigenziale del Dirigente del Settore Programmazione Territoriale n. 1041 del 29/07/2011
7. Di trasmettere copia della presente determinazione, al Sindaco - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 8) del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e al Settore Ragioneria e Tributi per quanto di competenza;

IL DIRIGENTE
dott. ing. GAUTERO LUCA